



COMUNE DI CASALGRASSO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'ADDIZIONALE SULL'IRPEF PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 18:00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con appositi avvisi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. VANZETTI Egidio	Sindaco	Sì
2. DONETTO Giovanni	Vice Sindaco	Sì
3. CHIAVAZZA Giovanni	Consigliere	Sì
4. MECONI Davide	Consigliere	Sì
5. DEFASSI Gianluca	Consigliere	Sì
6. MAIRONE Mario	Consigliere	Sì
7. QUAGLIA Luca	Consigliere	Sì
8. GIRAUDI Osvaldo	Consigliere	Sì
9. MAERO Carlo	Consigliere	Sì
10. OSELLA Martina	Consigliere	Sì
11. PAGLIERO Mauro	Consigliere	Sì

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **PEZZINI Roberta**

Il Signor **VANZETTI Egidio**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18/12/2017.

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'ADDIZIONALE SULL'IRPEF PER L'ANNO 2018.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto delle altre importanti modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI introdotte sempre dalla legge n. 208/2015;

Evidenziato che l'art.1 comma 26 della legge 208/2015 così dispone: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

Dato atto che anche per l'anno 2018, la legge di bilancio in corso di approvazione, come già quanto stabilito con la legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), confermerà il blocco degli incrementi delle aliquote delle imposte e dei tributi locali;

Ritenuto, sulla base delle esigenze di bilancio, confermare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e di maggior trasparenza;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le*

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’ Interno del 29 novembre 2017 tale termine è stato prorogato al 28.02.2018;

Rilevato dunque, sulla base delle norme sopra richiamate, che il comune, per l’anno di imposta 2018, come già per l’anno 2017, può unicamente ridurre l’aliquota dell’IMU ovvero introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Visto il vigente regolamento per l’applicazione della IUC;

Ricordato che ai sensi del regolamento IUC è stata assimilata ad abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 in data 22 novembre 2017, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni in premessa;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 18.7.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con votazione, resa nelle forme di legge, con il seguente risultato accertato e proclamato dal Signor Presidente:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2018, le aliquote previgenti:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	0,40% aliquota unica
TASI	0,10% per tutte le fattispecie imponibili
IMU	0,40% per le abitazioni principali cat. A1 A8 A9 con detrazione d'imposta di € 200,00 0,76% per le rimanenti fattispecie imponibili

2. di dare atto delle detrazioni e agevolazioni in premessa previste dal regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
3. di trasmettere la presente deliberazione all'Unione per gli atti di competenza e l'invio telematico dell'atto al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L. n. 214/2011);

Infine, con votazione, resa nelle forme di legge, con il seguente risultato accertato e proclamato dal Signor Presidente :

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

